



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/a – CAP 24055 – C.F./P.I. 00281170167

Telefono 035/4183501

Pec: comune.colognoalserio@postecert.it

IL REVISORE DEI CONTI

n. 22/2021

21 dicembre 2021

Il sottoscritto **Bocca dott. Matteo** – Revisore dei conti del Comune di Cologno al Serio per il periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2024 – nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14.05.2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 07.12.2021 avente per oggetto: “*Destinazione di risorse variabili aggiuntive all'interno del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 e definizione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa anno 2021*”;

Esaminata la determinazione del Segretario comunale n. 07 del 09.12.2021 avente per oggetto: “*Costituzione Fondo risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21.05.2018 ai fini della contrattazione collettiva integrativa 2021*”-2023;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo triennio 2021-2023, sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 20.12.2021, nonché le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte, rispettivamente, dal responsabile dell'Area Amministrativa e dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria a corredo della predetta ipotesi di CCI;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, nello specifico il Titolo III, rubricato “*Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale*”;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 33, co. 2, ultimo periodo del DL n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019;

Visto il DM attuativo 17 marzo 2020;

Viste le note circolari della RGS n. 179877 del 01.09.2020 e n. 12454 del 15.01.2021;

Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con DCC n. 15 del 15.04.2021 e ss.vv.;

Visto il PEG 2021-2023, approvato con DGC n. 96 del 21.09.2021;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'articolo 40, co. 3-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, del precitato decreto prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- 3) che l'art. 8, co. 1 del CCNL FF. LL. del 21 maggio 2018 ha stabilito che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, esso si riferisce a tutte le materie demandate a tale livello di contrattazione, mentre i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziate dalle parti con cadenza annuale;
- 4) che il comma 6 del medesimo art. 8 del CCNL del 21.05.2018, prevede, tra le altre, che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione ...”*;

Verificato

1. che, come risulta dalla sopracitata determinazione del Segretario comunale n. 07 del 09.12.2021, il fondo delle risorse decentrate è stato costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
2. che le risorse decentrate sono previste negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio finanziario nonché il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio previsionale e con l'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili.

Verificate nel dettaglio

- il rispetto del contenimento del fondo in questione negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016, così come previsto dall'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2021 sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Il Revisore dei conti

Dott. Matteo Bocca

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
(CAD) e norme collegate*
